(11



PER

GLI EREDI DEL DEFUNTO DUCA DI APICE E SICIGNANO

D. NICCOLA DI TOCCO CANTELMO STUARD

CONTRO

D. LUIGI, D. MICHELE E D. IGNAZIO PETRUZZI



Nella terza camera della Gran Corte Civile.



INDICE.



§. 1. Suggetto della contesa.

Una distribuzione per contributo à avuto luogo tra alcuni creditori del fu marchese Michele Bruno di Foggia sopra duc. 2766. 44 provenuti dalle rendite del debitore, e depositati nella pubblica cassa per effetto di sequestri ritualmente convalidati. In essa massimamente sono impegnati gli eredi del defunto duca di Apice e Sicignano pel vistoso loro credito di duc. 34,600; in pro de' quali scriviamo.

Tra i creditori concorsi in quella distribuzione si contano gli eredi di D. Giuseppe Petruzzi, i quali richiamando dall' obblio del passato le memorie di un credito simulato in duc. 17,082 ne sostengono l' attribuzione per un titolo già sottoposto presso gli antichi tribunali ad istruzioni sulla verace sua esistenza e legittimità, e tuttora rimase inadempite ad onta del lunghissimo volger di tempo di anni trentaquattro.

Giova intanto anticipare per averlo in pregio a suo luogo, che Giuseppe Petruzzi autore degli attuali contendenti era il genero di D. Rosalba Gasparrini consorte del marchese Bruno, la quale in prime nozze ebbe in marito D. Luigi Balducci con cui procreò una figliuola a nome Celeste maritata al Petruzzi, e madre de' convenuti in giudizio (1).

(1) *Ved. l'albero in fin.*

§. 2. Sentenza del tribunale.

» Dovrà definirsi un termine perchè gli eredi Petruzzi espletino i giudizî tuttora pendenti, e curino » la diffinitiva liquidazione del loro credito, con rimanere intanto in deposito la somma che sarà loro » attribuita?

» Quali provvidenze sulle spese nell' interesse di » tutti i contendenti?

» Considerando che gli eredi Petruzzi malgrado il » decorso di un lungo periodo di tempo, pure non han » curato di espletare i giudizi introdotti presso degli antichi tribunali, e tuttora pendenti contro della eredità » del marchese Bruno; egli è perciò che dovrà definirsi » un termine improrogabile ad oggetto che espletino gli » anzidetti giudizi e procurino la diffinitiva liquidazione » del PRETESO LORO CREDITO IN DUC. 17,082 IN CONTRADIZIONE DE' CREDITORI DELLA EREDITA' MEDESIMA.

» Che in pendenza del termine la somma che sarà loro attribuita dovrà rimanere in deposito per indi impartirsi dal tribunale le ulteriori diffinitive provvidenze di giustizia.

» Il tribunale inteso il rapporto del giudice Santini uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero, pronunziando parte diffinitivamente e parte » interlocutoriamente sulle opposizioni prodotte avverso » il verbale di distribuzione per contributo de' creditori » del fu marchese D. Michele Bruno del 31 luglio 1835, » dichiara, ed ordina quanto segue.

» 1.° Rigetta l' eccezione di nullità proposta da » D. Girolamo Angeloni, e D. Giovanni Lorenzo Properzii contro il giudizio di distribuzione per contributo.

» 2.° Che la somma di ducati 640 depositata da » D. Giovanni Lorenzo Properzii sia con privilegio a lui

» rilasciata in conto de' duc. 669. 30 dovuti per effetto
» della sentenza de' 13 dicembre 1838.

» 3.° Il credito dell' avvocato D. Vincenzo Semmola in duc. 147. 79 ammesso con privilegio rimane » cancellato dalla nota suddetta; salvo allo stesso il diritto a ripeterlo contro chi di dritto.

» 4.° Ordina che con le fatte ordinazioni e dichiarazioni si proceda alla chiusura della suddetta nota » di distribuzione tra i creditori ammessi. BENVERO LA » SOMMA CHE RICADERA' AI LEGITTIMI EREDI DI D. GIUSEPPE » PETRUZZI RIMARRA' IN DEPOSITO PEL CORSO DI MESI SEI A CONTARE DALLA INTIMAZIONE DELLA PRESENTE, ENTRO IL QUALE » IMPROROGABILE TERMINE I SUDDETTI SIGNORI PETRUZZI CURERANNO DI LIQUIDARE DIFFINITIVAMENTE IL DI LORO PRETESO » CREDITO DI DUC. 17,082 RECANDO A LORO TERMINE I GIUDIZÌ INTRODOTTI E TUTTORA PENDENTI PRESSO GLI ANTICHI » TRIBUNALI IN CONTRADDIZIONE DI TUTTI I CREDITORI DELLA » EREDITA' DEL FU MARCHESE BRUNO, E DI COLORO CHE VI » AVRANNO INTERESSE. QUAL TERMINE INUTILMENTE TRASCORSO » IL TRIBUNALE DELIBERERA'.

» Condanna l'avvocato D. Vincenzo Semmola a pagare a favore degli eredi del duca di Sicignano le » spese dell' incidente nel di lui interesse liquidate in » ducati 4. 04. Riserba quelle tra i Petruzzi ed eredi » del duca di Sicignano. Le altre tra tutte le altre » parti compensate; meno quelle della spedizione ed » intimazione della presente a carico de' creditori prendenti.

» Giudicato, pronunziato e pubblicato oggi li 27 » agosto 1838 ».

Di questa sentenza appellarono gli eredi Petruzzi querelandosi di avere il tribunale niegato la parata esecuzione al loro titolo, soggettandolo a quelle istruzioni che i soli eredi Sicignano attori in giudizio dovevano assolvere. Aggiunsero che per virtù di giudicato ancora

ottenuto a' 17 febbraio 1831 in contraddizione della erede del comun debitore (D. Celeste Balducci madre loro) il credito in disputa era ad essi dovuto.

La G. C. civile decise ne' seguenti termini.

§. 3. Decisione della G. C. civile.

Quistioni.

» Fu giustamente ordinato il deposito delle somme » attribuite agli eredi Petruzzi sino alla espletazione » de' giudizi pendenti ?

» Considerando che non sono tuttora espletati i giu- » dizi pendenti presso gli antichi tribunali tra gli eredi » Petruzzi e la eredità del marchese Bruno, giudizi in » cui intervennero tutti i di lui creditori : che il giu- » dizio posteriormente avvenuto tra la erede del detto » marchese Bruno, a cui diede causa la sentenza del » 17 febbraio 1831 mercè la quale furono acclarati i » crediti di essi Petruzzi, non può essere di pregiudi- » zio a' creditori della eredità che non v' intervennero, » E PE' QUALI TUTTORA PENDE IL PRIMO GIUDIZIO, PERCIÒ LA » MISURA ADOTTATA DA' PRIMI GIUDICI DI RESTARE IN DEPOSITO » LA SOMMA ATTRIBUITA A' DETTI EREDI PETRUZZI SINO ALLA » ESPLETAZIONE DI TALE GIUDIZIO NEL TERMINE STABILITO FU » REGOLARE, E DEVE STARE.

» La G. C. civile pronunziando diffinitivamente, » ed in grado di contumacia riunita sugli appelli pro- » dotti da' coniugi D. Celeste Balducci e D. Pasquale » Bellotti, dall'avvocato D. Vincenzo Semmola e dagli » eredi di D. Giuseppe Petruzzi alla sentenza del tribu- » nale civile di Napoli de' 27 agosto 1838. Ordina che » sulli duc. 147. 79 pretesi dal signor Semmola per » ispese che disse influenti al deposito delle somme in » distribuzione, gli si attribuisca la rata proporzionale

» soltanto e senza privilegio come per l' altro di lui » credito.

» Rigetta nel dippiù i suddetti appelli, ed ordina la » esecuzione della sentenza appellata con la detta modifica.

» Condanna i suddetti di Balducci e Petruzzi alle » spese del giudizio ».

» Esecuzione a' primi giudici.

» Giudicato, pronunziato e pubblicato oggi li 2 di- » cembre 1839 «.

Passata detta decisione in giudicato irretrattabile perchè non impugnata con ricorso per annullamento ; gli eredi Sicignano dimandarono i provvedimenti diffinitivi riserbati nella sentenza del 27 agosto 1838 sul destino della somma messa in deposito , e per la cancellazione diffinitiva del credito degli eredi Petruzzi dalla nota de' creditori Bruno.

Il tribunal civile non arrestandosi all' eccezioni di rito che promovevano i convenuti ; a suo modo interpretando il giudicato di norma, dichiarò decaduti i Petruzzi dal diritto di conseguir la somma loro riserbata nell' attuale distribuzione , ragionando di non aver perduto poi il diritto di liquidare il loro credito in altro giudizio ed ottenerne la soddisfazione sopra altri beni del debitore.

Avverso tale sentenza ànno appellato i signori Petruzzi, ed ànno similmente appellato gli eredi Sicignano per incidente.

I gravami presentati alla G. C. civile offrono le seguenti quistioni delle quali ci proponghiamo partito esame.

I. Termine e forma del giudizio sui diffinitivi provvedimenti riserbati colla sentenza del 27 agosto 1838.

II. Improrogabilità del termine per la liquidazione diffinitiva del credito in disputa ; e penale incorsa per lo inadempimento al giudicato.

III. Mancamento tuttora imputabile agli eredi Petruzzi in non essersi conformati alle ordinazioni del giudicato.

IV. Carenza in loro di titolo e di diritto a reclamare il credito in esame.

V. Appello incidente degli eredi Sicignano.

§. 4. Termine legale e forma del giudizio per la spiegazione delle provvidenze riserbate.

D. Michele Pirone patrocinava gli eredi Petruzzi nel giudizio di contributo. Egli volontariamente si dimise dalla loro difesa abbandonando il domicilio del tribunal civile di Napoli innanzi a cui pendeva la lite. Fu necessità per gli eredi Sicignano citare i convenuti a costituir novello patrocinatore come le leggi di rito volevano, e quindi la mercè di apposito libello a'16 gennaio del volgente anno denunziarono il giudizio attuale agli eredi Petruzzi, e li citarono a costituire novello patrocinatore per sentirsi dichiarare diffinitivamente decaduti dal preteso loro credito.

Su questo libello dagli eredi Petruzzi fu costituito il patrocinatore in persona di D. Luigi de Rosa, ed in contraddizione dello stesso che virilmente oppose quante eccezioni immaginar poteva il desiderio de' suoi mandanti, fu decisa la causa a'10 febbraio dello stesso anno. La citazione adunque sortì il suo pienissimo effetto, siccome à rilevato il tribunal civile nell' appellata sentenza; perciocchè il patrocinatore fu costituito, ed in tempo proprio ed oppurtuno tutte le eccezioni e difese possibili a pro de' suoi clienti da lui furon proposte e sostenute. Dopo ventiquattro giorni dalla citazione, e sette dalla costituzione del patrocinatore e delle notificate difese la causa venne decisa; ciò che dimostra chiarissimo che essendo domiciliati i convenuti in Troia di Capita-

nata, i termini per aumento legale doppiamente furon serbati e concessi, tanto che la sentenza del magistrato fu interposta sulle piene difese de'convenuti. Quanto poi alla forma che doveva serbarsi, è stata quella che la legge e la economia del giudizio suggerivano; imperciocchè la disputa sulle opposizioni alla nota di distribuzione fu definitivamente assoluta rimpetto a tutte le altre parti co'capi diffinitivi della sentenza del 27 agosto 1838: rimaneva a compiersi il solo capo interlocutorio profferito sulle opposizioni degli eredi Sicignano, i soli che eccepirono la carenza di diritto e di azione negli eredi Petruzzi, e che nella qualità di creditori istanti nel nome di tutti insistevano per la diffinitiva loro esclusione dal giudizio di distribuzione. Essendo quindi essi soli interessati a sostenere l'unica contraddizione, e spedire le interlocuzioni per le ultime provvidenze di giustizia che negli effetti il vantaggio comune arrecava di tutti gli altri creditori, ragion voleva di citarsi i soli eredi Petruzzi a danno de'quali unicamente quel giudizio si compiva. A prescindere che l'unica contraddizione a sostenersi muoveva da'soli Petruzzi, gli eredi Sicignano nell'interesse comune àn dimandato distribuirsi la somma messa in deposito in proporzione de'rispettivi crediti. Laonde, siccome opportunamente à osservato il tribunal civile, gli eredi Sicignano agendo nel vantaggio comune di tutti gli altri creditori e comulando anche la qualità di parti istanti nel giudizio in cui unico era l'interesse di tutti non avevano certamente contraddizione con altri a dover sostenere ma solo con gli eredi Petruzzi, e quindi nissuna necessità di citarsigli altri creditori, l'utile de'quali essi stessi promovevano. Gli attori in ultimo àn riunito alla legalità de'procedimenti l'economia del dispendio che pesava a danno esclusivo di Petruzzi; e per conseguente minor ragione in costoro a dolersene,

§. 5. Giudicato d' improrogabilità del termine entro il quale diffinitivamente doveva liquidarsi il credito in esame.

Gli eredi Petruzzi sono decaduti per sempre dal diritto di pretendere il credito in quistione per lo euisso e speciale precetto racchiuso nel doppio giudicato del 27 agosto 1838 e 2 dicembre 1839, perciocchè con questo fu assegnato il termine perentorio ed improrogabile per la liquidazione diffinitiva del vantato credito, e quindi del titolo che unicamente lo animava. Contro di essi sta la eccezione del giudicato che li forclude da qualunque ulteriore riabilitazione a poterlo liquidare; perocchè con la decisione del 2 dicembre 1839 confermativa del perentorio prefinito si è costituito il giudicato irretrattabile sulla improrogabilità del termine diffinitivo entro il quale doveasi liquidare la esistenza e legittimità del titolo che dava vita a quel credito. Non avendo adempito i signori Petruzzi alla mentovata liquidazione nel termine stabilito, spontanea ne consegue la penale della decadenza dal diritto a praticarla, e quindi della diffinitiva sua perdita.

Ma a prescindere dallo inadempimento già dimostrato degli eredi Petruzzi, e sul cui fondamento à deciso il tribunal civile, tuttora essi sono contumaci ed imputabili del loro proprio fatto che mal fondati li rende nel loro appello; imperciocchè lungi di conformarsi alle prescrizioni del giudicato circa il termine e le forme da serbarsi nel giudizio di liquidazione, ànno spinto tardivamente una citazione contro i soli eredi Sicignano, per crearsi in tal guisa semplicemente il pretesto ad ottenere ulteriori indulgenze, e frapporre novelli indugi alla spedizion del giudizio. Questo atto nullo ed illegittimo certamente dimostra in pari tempo la contumacia in non voler compiere le ordinazioui del magistrato, il cui inadempimento rende inammessibile qualunque loro di-

manda o doglienza, e la persuasione del proprio torto, della illegittimità delle loro pretensioni, e della impossibilità di dimostrare il contrario; e per conseguente della ingiustizia dell'attuale loro gravame che a buon diritto dalla G. C. civile dovrà essere rigettato.

§. 6. Carenza di titolo e di ragioni a pretendere il disputato credito.

Ove mai alla improrogabilità del termine non si attenda, ciò che non crediamo siccome il niego alla esecuzione di cosa giudicata; e creda la G. C. civ. esaminare integralmente se titolo o diritto gli eredi Petruzzi si abbiano al preteso loro credito, è indispensabile per lo bene della giustizia e de'diritti de'nostri difesi, discorrere le origini e gli accidenti che accompagnarono simile malaugurata dimanda presso gli antichi tribunali e congiungerla a quelle interlocuzioni rimase tuttora inadempite per fatto proprio de'sig. Petruzzi, e nelle quali sta segnato il destino della diffinitiva inevitabile sua esclusione.

Dedotto presso gli antichi tribunali il patrimonio del defunto marchese D. Michele Bruno, si fece a reclamare D. Giuseppe Petruzzi tra i fondi sequestrati quello denominato *Posta della Palata*, asserendosene proprietario per cessione ottenutane con istrumento de' 20 giugno 1800, e proponendo all' oggetto la eccezione *esse exequutum sequestrum in bonis alienis:* in altri termini si valse del richiamo di proprietà (1). Non indugiarono i deputati del ceto de' creditori a proporre la illegittimità e la simulazione di quel contratto. Dimostrarono primamente che possedendo il marchese Bruno a titolo di semplice enfiteusi la difesa *Posta della Palata* per cen-

(1) *Fog. 1. del processo antico.*

suazione fattagliene dalla regia corte, le sole migliorie potevansi da lui alienare, e l'alienazione indispensabilmente doveva esser preceduta dall' assenso e venia del regio fisco doganale senza di cui ogni cessione, ogni vendita era nulla. Nel fatto non solamente mancava l'assenso, ma nell' istrumento di cessione non vi era nemmeno riserba di poterlo in appresso impetrare. Altro capo di nullità insuperabile proposero i deputati, emergente dalla illegittimità della persona del cessionario Petruzzi il quale non essendo *locato* di Foggia non mai poteva ricevere cessione dell'utile dominio censito dal fisco doganale.

In secondo luogo dimostrarono la simulazione della quale era infetto quel titolo. Il prezzo delle cedute migliorie in duc. 8000, e degli animali venduti in altri duc. 4018 era rappresentato da biglietti che si dicevano rilasciati in firma privata dal marchese Bruno i quali fingevansi essersi pagati nel corso di un solo anno cioè nel 1790 per ducati 5,000 da D. Ignazio Petruzzi, e per altri duc. 3,000 da D. Giuseppe figlio di D. Ignazio, tutti in contanti. Era incredibile, si sostenne, che tanto danaio si mutuasse senza altra assicurazione che sopra semplici biglietti, e da quel D. Giuseppe Petruzzi che sperimentato avendo l' impuntualità del marchese verso suo padre, si contentasse di mutuargli anch' egli la non lieve somma di ducati 3,000 senza interesse veruno; e che degl'interi duc. 8000 se ne formasse una sola cambiale nel 1790 pagabile non prima del 1800, quando il marchese diventato cieco era travagliato dalla più desolante miseria. Questi biglietti e queste cambiali formaronsi nell' epoca della cecità del marchese Bruno, e allora quando oberato era d'infiniti debiti. Questi atti foggiaronsi da quel D. Giuseppe Petruzzi di concerto con la signora Rosalba Gasparrini consorte in seconde nozze del marchese Bruno, e madre

di D. Celeste Balducci maritata al Petruzzi medesimo (1), nell' unico fine di crearsi un credito, e defraudare apertamente i creditori. A prescindere dall' essersi a quel modo mascherato il prezzo della cessione, la simulazione della stessa emerge ancora evidentemente dal non essersi affatto in quello istrumento valutato o apprezzato le migliorie cedute a fronte de' duc. 8000, e tantomeno si fa motto della numerazione e della specie degli animali e della loro valutazione che diconsi venduti per duc. 4018; il quale prezzo si promette pagare, ma in guisa veruna non è stato affatto pagato. Si finge in quell' atto che Petruzzi ascoltando dalla bocca di Bruno che le migliorie fatte da lui valevano duc. 8000 gliele mena buone e se ne dichiara debitore; mentre in mille altri precedenti istrumenti il marcheso Bruno aveva sempre dichiarato che dette migliorie oltrepassavano il valore di duc. 20,000.

Sopra tali instruzioni ed istanze il S. R. C. a' 21 febbraio 1807 (2) profferì il seguente decreto. » *Declaratum est exceptionem* ESSE EXEQUUTUM IN BO- » NIS ALIENIS *propositam per D. Josephum Petruzzi* » NON MILITARE; *ac proinde patrimonium quondam* » *Marchionis D. Michaelis Bruno*, *utatur jure suo su-* » *per fundo dicto* LA PALATA, *salvis juribus haeredi-* » *bus dicti quondam Josephi super patrimonio praedi-* » *cto pro praetensis creditis ut ex actis* ».

Rigettata la eccezione. del reclamo di proprietà del detto fondo *Palata* per lo riferito decreto del S. R. C., la signora D. Celeste Balducci a nome de' suoi figli, D. Ignazio D. Luigi e D. Michele Petruzzi (quelli stessi che figurano di lei creditori nel voluto giudicato

---

(1) Vedete l' albero genealogico in fine di questa memoria e fog. 68 dell' antico processo.

(2) *Fol. 67 del processo antico di Petruzzi.*

del 17 febbraio 1831) domandò l'ammissione degl'interi duc. 13218 prezzo della cessione, degli animali e del premio ancora di bonatenenza stipulato in duc. 1200 con la veste di semplice creditrice, la mercè d'istanza de' 22 aprile 1807 (1) presentata da lei in discussione. Chiese l'anteriorità con l'epoca del dì 8 marzo 1790 pe' duc. 8000, e del 20 giugno 1800 per la rimanente somma di ducati 5218.

Su tale dimanda replicarono i deputati de' creditori che essendo nullo il contratto di cessione pe' vizî che racchiudeva, era incapace di attribuire credito alcuno ai sig. Petruzzi. Che a prescindere da quelle nullità sostanziali, la pruova evidentissima della simulazione della vantata cessione e della inesistenza di qualunque ragion di credito la presentavano i titoli di soddisfazione (2) che all' uopo produssero, e tuttora esistono nel processo antico del patrimonio che si è esibito alla G. C. civ. : titoli di soddisfazione precisamente di quel debito che aveva il marchese Bruno verso D. Ignazio Petruzzi padre di D. Giuseppe sulla cui supposta e simulata esistenza venne foggiata la cessione delle migliorie del fondo *Palata*, la vendita degli animali, ed il resto di cui si è ragionato poco innanzi con lo strumento del 1800, fabbricato tra D. Rosalba Gasparrini e D. Giuseppe Petruzzi divenuto suo genero. Cinque partite di banco a colpo d'occhio dimostrano che il marchese Bruno pagò a D. Giuseppe Petruzzi in estinzione del suo debito la somma precisamente di duc. 8200 (3).

Sopra la novella istanza della Balducci combattuta vittoriosamente dalle valevoli difese presentate dai depu-

(1) *Fol. 68 del detto processo antico.*
(2) *Foli 74 a 84 del processo antico succitato.*
(3) *Vedete fol. 74 a 84 del citato processo antico.*

tati de' creditori fu pronunziato l'altro decreto del consiglier commessario del patrimonio D. Giuseppe Sanseverino a' 22 giugno 1807 (1) con cui venne impartito in contraddizione delle parti ordinario termine nei termini seguenti.

» *Die 22 mensis junii 1807 Neapoli.*

» *Per Dominum militem Dominum Josephum San-* » *severino Regium Consiliarium et caussae commissa-* » *rium : visis actis , respectivis memorialibus , parti-* » *busque auditis, fuit provvisum et decretum quod su-* » *per deductis et praetensis pro parte respect. sup-* » *plicantis* IN BIDUO AUDIANTUR PARTES , ADIMPLETIS » ADIMPLENDIS , *hoc suum.* » *Sanseverino - Sanfesti-* » *no scriba* ». Questo decreto venne confermato sulla istanza di contrario imperio proposta dalla signora Balducci con altro decreto del S. R. C. dei 16 settembre 1808 (2).

In tale stato rimasero le cose per lo lungo volgere di anni ventinove, tacendosi profondamente la Balducci e i di lei figli, quasi abbandonando giustamente anche la speranza di condurre ad un fine plausibile quegl'incomposti procedimenti nei quali giustizia non li assisteva; ma desti sono stati solamente alla occasione di un contributo nel quale àn tentato mischiarsi con quel titolo illegittimo, separandolo da quelle cose che negli antichi tribunali avvennero e che ne tengono per sempre paralizzata e spenta la esecuzione, sperando ancora che agli attuali eredi Sicignano rimanessero tuttora ignote.

Quanto poi al giudicato de' 17 febbraio 1831, dello stesso la G. C. civile con la decisione del 2 dicembre 1839 non à tenuto conto veruno, come quello che gli eredi Sicignano non offendeva per non averci fatto parte

(1) *Fol. 69 processo antico.*
(2) *Fol. 86 del processo antico.*

e per non esservi stati in guisa alcuna citati. Questa eccezione à formato oggetto di particolare discussione decisa da quel magistrato. Quindi contro la stessa sta la eccezione della cosa giudicata, e non è d' uopo di lei ulteriormente intrattenersi. Ma piaccia rammentar di nuovo che la sig. Balducci che figura in quel giudicato da debitrice degli eredi Petruzzi, e che si fa condannare non impugnando affatto le loro dimande, è la madre loro: è quella stessa che nell' antico patrimonio (1) da creditrice domandava in nome de' suoi figli il pagamento di quel credito medesimo che non ottenne e gli fu negato, e che poscia nel 1831 per maravigliosa metamorfesi, ella stessa deposta la veste di creditrice prese quella di debitrice de' proprì figli, in pro dei quali si lasciò condannare per concertata connivenza.

Essi stessi convinti del torto e delle meritate rampogne, soggiungono che almeno il tribunal civile doveva ritenere il credito de' duc. 4018, cioè quello del prezzo degli animali venduti, come libero ed esente da instruzioni perchè non impugnato dagli eredi Sicignano nella nota di distribuzione. A prescindere che quest'altro capo delle loro difese è anche smentito dal fatto, essendo stato impugnato unitamente all' intero credito da loro vantato, risponde la eccezione medesima cioè, che il titolo dimostrativo della sua inesistenza ed illegittimità è stato posteriormente conosciuto e prodotto: titolo unico per ambo i crediti sottoposto egualmente alle instruzioni medesime ordinate presso gli antichi tribunali, ripetute nel giudicato del 1838, e non affatto adempite.

---

(1) *Fol. 68 cit. del processo antico.*

§. 7. Appello incidente degli eredi Sicignano.

Essendosi costituito il giudicato sulla improrogabilità del termine per la liquidazione diffinitiva del credito e del titolo millantato da' signori Petruzzi ; ed essendo state riserbate col giudicato medesimo le diffinitive provvidenze sulla esclusione diffinitiva dello stesso in caso d'inadempimento, il tribunal civile in linea di esecuzione nel giudizio istesso non poteva variarne le norme, e prendere diverso temperamento circa il destino delle ragioni de' signori Petruzzi già stabilito dai giudici di cognizione. In esecuzione il tribunal civile unicamente attender doveva alla indagine circa l'adempimento delle ordinate istruzioni nel termine prefinito; ed alla penale nel caso d' inosservanza che spontanea ne consegue sulla perdita irreparabile del diritto , e della decadenza di ulteriormente praticare quelle istruzioni non praticate nel termine perentorio ed improrogabile. Egli à conosciuto nel fatto di non essersi assolute le ordinate istruzioni , ed à pronunziato poi una penale diversa da quella che naturalmente emergeva dalla lettera e dalla coscienza del giudicato. A' dichiarato decaduti gli eredi Petruzzi dal dritto di pretender la somma in favor loro riserbata nell' attuale distribuzione , ragionando in pari tempo di non aver perduto essi la facoltà e azione di liquidare in altro giudizio il loro credito e conseguirne la sodisfazione sopra altri beni del debitore. Ciò facendo il tribunale si è allontanato , che anzi apertamente à violato le norme ed i termini del giudicato in esecuzione del quale esso prettamente procedeva. Il titolo ed il credito vantato da' sig. Petruzzi è unico. Dello stesso il giudicato ingiunto ne avea la liquidazione diffinitiva in un termine improrogabile. Non essendosi a questa adempita ed essendosi di ciò convinto il tribunale , non poteva certamente scindere il giudicato circa la pe-

nale, ed escludere per una parte il titolo con negare l'attribuzion della somma nell' attuale distribuzione, e per un' altra ritenerlo rinviandone la liquidazione in altro giudizio. Ciò facendo à violato non solo la cosa giudicata, ma ancora i principi della sana logica negando nel tempo stesso l'effetto ed ammettendo la esistenza della sua causa. Si domanda quindi che emendando la G. C. civile l'errore incorso da' primi giudici, aggiungendo alla sentenza appellata dichiari decaduti gli eredi Petruzzi non solo dal dritto a pretendere la somma ora distribuita, ma decaduti ancora dal titolo e dal credito in controversia, ordinandone la diffinitiva cancellazione dalla nota de' creditori.

§. 8. Conchiusione.

Per le allegate cose chiaro risulta: 1.° Essersi osservati i termini e le forme prescritte dalle leggi di rito nell'attual giudizio di spiegazione de' riserbati provvedimenti. 2.° Che un termine improrogabile e perentorio chiuda l' ingresso a qualunque ulteriore domanda degli eredi Petruzzi in ordine alla liquidazione e consecuzione dell' immaginario credito. 3.° Che subordinatamente alla decadenza degli eredi Petruzzi dal diritto di liquidarlo, esso non esiste non essendovi legittimo titolo che lo sostenga. 4.° E che in ultimo deve la G. C. civile aggiungendo alla sentenza appellata ordinare la depennazione diffinitiva del credito in disputa dalla nota de' creditori del marchese Bruno.

Di casa 30 agosto del 1841.

Ferdinando Starace. Francesco Starace.

